

1)- **26/VA/2025** - Regolamentazione dell'impegno orario dei magistrati onorari facenti parte del ruolo ad esaurimento ai sensi dell'art. 29 bis del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed adozione della disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 2025, n. 51 concernente: Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.

(relatore Consigliere CARBONE M)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La presente risoluzione fornisce ai presidenti dei tribunali e ai procuratori della Repubblica, per quanto di rispettiva competenza, le indicazioni per la definizione del programma lavorativo a cui dovranno attenersi i magistrati onorari confermati, in conformità a quanto previsto dall'art. 29-*bis* del d.lgs. 116 del 2017, così come novellato dalla legge 51 del 2025, entrata in vigore il 1° maggio 2025.

Come noto, la predetta norma ha fissato la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, predeterminata e non derogabile, in 36 ore per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di cui all'art. 29, comma 6, d.lgs. 116 del 2017 (cd. regime di esclusività, che implica il divieto di svolgimento di ulteriori attività lavorative e professionali) e in 16 ore per quelli che non abbiano effettuato la predetta opzione (cd. non esclusivisti, che potranno continuare a svolgere ulteriori attività lavorative e professionali); ha altresì stabilito che i dirigenti degli uffici definiscono, *“in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura”*, il programma lavorativo al cui rispetto i magistrati onorari confermati sono tenuti nei limiti, non valicabili, del predetto orario.

Il legislatore ha anche precisato che il suddetto orario massimo di lavoro settimanale deve tenere conto, sostanzialmente, di tutti gli impegni connessi all'esercizio della funzione giudiziaria onoraria: l'art. 29-*bis* d.lgs. 116 del 2027 statuisce infatti che il programma lavorativo che i magistrati onorari dovranno rispettare dovrà essere definito tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima, nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22 del d.lgs. 116 del 2017.

Da quanto sopra detto discende una duplice esigenza: da un lato, che l'orario massimo di lavoro settimanale sia rispettato, sia nel senso che all'interno di esso sia effettivamente svolta attività lavorativa sia nel senso che i programmi di lavoro prevedano impegni in concreto compatibili, per quantità e qualità, con il predetto orario; dall'altro, che l'orario massimo non diventi parametro esclusivo di riferimento dell'attività dei magistrati onorari confermati, dovendosi piuttosto assicurare che, nell'ambito del tetto orario predeterminato per

legge, venga espletata un'attività giudiziaria funzionale a una adeguata gestione delle sopravvenienze e, per quanto possibile, alla riduzione dell'arretrato.

In relazione a tale ultimo aspetto, poi, deve essere evidenziato come la natura peculiare della funzione giudiziaria, anche onoraria, imponga di valorizzare il ruolo di impulso e verifica dei dirigenti degli uffici.

Non è certo possibile, infatti, stabilire in astratto e per ogni ufficio – in considerazione della diversità di funzioni (giudicanti e requirenti), delle peculiarità dei contesti territoriali, del numero di procedimenti pendenti presso ogni ufficio e del numero, variabile, di magistrati onorari assegnati – una ripartizione predeterminata dell'impegno in udienza e fuori udienza del singolo magistrato onorario, ma è, piuttosto, necessario affidare tale individuazione ai dirigenti degli uffici, che ben potranno tenere conto delle peculiarità della specifica realtà giudiziaria e delle funzioni in concreto svolte dai magistrati onorari.

In tal senso, d'altra parte, depone la stessa previsione legislativa, che ha assegnato ai dirigenti degli uffici il compito di definire il programma di lavoro in conformità alle “*indicazioni*” del Consiglio superiore.

Nel fornire dunque tali indicazioni, si è ritenuto opportuno prevedere, da un lato, che prima della definizione del programma lavorativo i dirigenti degli uffici acquisiscano, anche attraverso una procedura partecipata, dati e informazioni utili a una ricognizione dei carichi di lavoro dei magistrati onorari in servizio negli uffici stessi; dall'altro che, una volta acquisite le predette informazioni e i predetti dati, siano gli stessi dirigenti a fissare il “*minimo esigibile*” per ciascuna categoria di magistrati onorari confermati. Nel fare ciò, i dirigenti dovranno anche tener conto di eventuali impegni istituzionali di singoli magistrati onorari (quali, ad esempio, quelli di componente della sezione autonoma del Consiglio giudiziario o di formatore decentrato), riducendo proporzionalmente il “*minimo esigibile*” agli stessi richiesto in considerazione del tempo ragionevolmente necessario per adempiere anche a tali compiti.

Inoltre, in tale contesto, tenuto conto delle diverse attività attribuibili ai magistrati onorari (anche all'interno dell'ufficio per il processo o dell'ufficio di collaborazione del procuratore) e delle oggettive differenze anche strutturali dei singoli uffici giudiziari, appare opportuno demandare ai dirigenti degli uffici anche l'individuazione delle modalità con le quali verificare, in concreto, la compatibilità del programma di lavoro con il limite orario previsto dalla legge. Tanto in conformità con la previsione normativa in forza della quale – come già evidenziato – le attività dei magistrati onorari devono essere svolte nel rispetto del limite orario settimanale, senza distinzione tra quelle da svolgere necessariamente in ufficio (ad esempio perché connesse alla celebrazione di udienze fissate “*in presenza*”) e quelle che ben possono essere svolte in luoghi diversi (quali, ad esempio, quelle di scrittura dei provvedimenti o di formazione a distanza).

Ciò realizza, d'altra parte, un equo temperamento tra esigenze degli uffici e autonomia di organizzazione del lavoro del singolo magistrato onorario: autonomia che non può che essere improntata a un principio di autoresponsabilità.

In argomento preme qui solo precisare che il diritto al buono pasto giornaliero matura solo a fronte della presenza continuativa in ufficio per il numero di ore previsto dalla relativa disciplina.

Pertanto, una volta che i dirigenti degli uffici, nel contesto dei rispettivi progetti organizzativi, abbiano stabilito i “*minimi esigibili*” a cui ancorare il rispetto dell’orario massimo di lavoro settimanale, ben potrà essere richiesto al magistrato onorario di autocertificare che lo svolgimento delle attività previste dal programma di lavoro assegnatogli (come pure, eventualmente, di altre che si siano rese necessarie o che siano comunque richieste per far fronte a ulteriori impegni istituzionali) abbia esaurito l’orario massimo di lavoro settimanale.

Allo stesso modo, del resto, in tutti i casi in cui il magistrato onorario non riesca a rispettare il programma di lavoro all’interno del limite massimo orario previsto della legge (ad esempio per malattia o per la complessità dell’attività di udienza e dei provvedimenti da redigere), ben potrà rappresentarne le ragioni.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Consiglio
delibera

di approvare la risoluzione in materia di indicazioni per la predisposizione dei programmi lavorativi dei magistrati onorari confermati, nei termini di cui al testo che segue e la “*Relazione introduttiva*” che precede.

PARTE PRIMA

Indicazioni per la definizione del programma lavorativo dei magistrati onorari confermati in servizio presso l’ufficio del giudice di pace e presso il Tribunale

1. Procedimento

- a. Il presidente del tribunale definisce il programma lavorativo per i magistrati onorari confermati in servizio presso gli uffici del giudice di pace del circondario e presso il tribunale.
- b. A tal fine, il presidente del tribunale acquisisce le statistiche e i dati relativi ai flussi e alle pendenze relativi all’anno precedente, con specifico riferimento agli uffici del giudice di pace e ai procedimenti assegnati alla cognizione dei giudici onorari, tiene conto del peso ponderale attribuito o astrattamente attribuibile agli affari assegnati agli stessi e del numero complessivo di tutti i magistrati onorari (confermati e nominati dopo il 15 agosto 2017) effettivamente in servizio sia presso l’ufficio del giudice di pace sia presso il tribunale.
- c. Prima di definire il programma lavorativo, il presidente del tribunale sente i presidenti di sezione eventualmente delegati al coordinamento degli uffici del giudice di pace e al coordinamento dei magistrati onorari in servizio presso il tribunale; sente altresì i formatori decentrati, per quanto di competenza, e i magistrati onorari in servizio presso l’ufficio del giudice di pace e presso il tribunale, sia quelli confermati sia quelli nominati dopo il 15 agosto 2017.

2. Contenuto del programma lavorativo

- a. Il programma lavorativo è definito assicurando che lo stesso sia compatibile con l’orario massimo di lavoro settimanale di 36 ore per i magistrati onorari

confermati che abbiano optato per il regime di esclusività di cui all'art. 29, comma 6, d.lgs. 116 del 2017, e con l'orario massimo di lavoro settimanale di 16 ore per i magistrati onorari confermati che non abbiano effettuato la predetta opzione, tenendo conto, in entrambi i casi, della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima, nonché le attività di formazione di cui all'art. 22 d.lgs. 116 del 2017 e ogni altra attività istituzionale.

- b. Il programma lavorativo definito per i magistrati onorari confermati che non abbiano optato per il regime di cui all'art. 29, comma 6, d.lgs. 116 del 2017 dovrà essere redatto in modo tale da assicurare, altresì, la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.
- c. Ai fini di cui sopra, e nel rispetto dell'orario massimo settimanale previsto dalla legge, il programma lavorativo indica il numero minimo di udienze, di procedimenti da fissare e trattare per ciascuna udienza e di provvedimenti da depositare fuori udienza (anche eventualmente distinguendo per categorie di provvedimenti). Il programma lavorativo tiene altresì conto dell'eventuale inserimento dei magistrati onorari confermati, a tempo pieno o parziale, nell'ufficio per il processo.
- d. Il magistrato onorario confermato può, nell'ambito della propria autonomia di organizzazione, fissare udienze straordinarie, calendarizzare un numero superiore di procedimenti per ciascuna udienza e depositare un numero superiore di provvedimenti, rispetto a quanto indicato nel programma lavorativo per ciascuna settimana, ove ciò risulti compatibile con l'orario massimo settimanale di lavoro.

3. Attuazione del programma lavorativo

- a. Il presidente del tribunale adotta le variazioni tabellari e ogni altro provvedimento organizzativo necessario a garantire una equa ripartizione dei carichi di lavoro, alla luce del contenuto del programma lavorativo, assicurando, in particolare, una ripartizione in concreto degli impegni di udienza e degli affari che tenga conto del numero complessivo di magistrati onorari effettivamente in servizio, della opzione esercitata da quelli confermati e della necessità di assicurare la ragionevole durata dei processi a loro assegnati.

4. Verifica del rispetto del programma lavorativo

- a. Il presidente del tribunale verifica trimestralmente, tramite attestazioni di cancelleria, che ciascun magistrato onorario abbia rispettato quanto previsto nel programma lavorativo.
- b. Ogni magistrato onorario ha l'onere di produrre, entro il decimo giorno di ogni mese lavorativo, una dichiarazione con la quale attesta, in relazione al mese precedente, di avere svolto quanto previsto programma dal lavorativo nel rispetto dell'orario massimo settimanale.

- c. Nella autocertificazione mensile che precede il magistrato onorario rappresenta altresì le eventuali circostanze che gli hanno impedito di rispettare il programma lavorativo nell'arco dell'orario settimanale massimo previsto.
- d. Ove rilevi una grave e ingiustificata inosservanza del programma lavorativo, il presidente del tribunale procede ai sensi dell'art. 30-*sexies* d.lgs. 116 del 2017. A tal fine, prima di procedere, richiede al magistrato onorario documentazione comprovante l'esistenza di eventuali impedimenti.
- e. Ove il magistrato onorario, nei limiti dell'orario massimo settimanale, abbia tenuto un numero di udienze o depositato un numero di provvedimenti superiore a quanto stabilito nel programma di lavoro, il presidente del tribunale dovrà darne atto nel rapporto di cui all'art. 30-*quinquies*, comma 2, lett. a), d.lgs. 116 del 2017.

PARTE SECONDA

Indicazioni per la definizione del programma lavorativo dei magistrati onorari confermati in servizio presso la procura della Repubblica

1. Procedimento

- a. Il procuratore della Repubblica definisce il programma lavorativo per i magistrati onorari confermati in servizio quali viceprocuratori onorari.
- b. A tal fine, il procuratore della Repubblica tiene conto del numero complessivo dei magistrati onorari effettivamente in servizio nell'ufficio, sia confermati sia nominati dopo il 15 agosto 2017, dell'attività dagli stessi svolta fuori udienza quali addetti all'ufficio di diretta collaborazione del procuratore e, in tale ultimo caso, della media mensile – stimata avuto riguardo ai flussi e alle statistiche dell'anno precedente – dei procedimenti agli stessi assegnati e di quelli effettivamente definiti.
- c. Prima di definire il programma lavorativo, il procuratore della Repubblica sente i procuratori aggiunti o i sostituti procuratori eventualmente delegati al coordinamento dei viceprocuratori onorari; sente altresì i formatori decentrati, per quanto di competenza, e i viceprocuratori onorari in servizio nell'ufficio della procura, sia confermati sia nominati dopo il 15 agosto 2017.

2. Contenuto del programma lavorativo

- a. Il programma lavorativo è definito assicurando che lo stesso sia compatibile con l'orario massimo di lavoro settimanale di 36 ore per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività di cui all'art. 29, comma 6, d.lgs. 116 del 2017, e con l'orario massimo di lavoro settimanale di 16 ore per i magistrati onorari confermati che non abbiano effettuato la predetta opzione, tenendo conto, in entrambi i casi, della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima, nonché le attività di formazione di cui all'art. 22 d.lgs. 116 del 2017 e ogni altra attività istituzionale.

- b. Il programma lavorativo definito per i magistrati onorari confermati che non abbiano optato per il regime di cui all'art. 29, comma 6, d.lgs. 116 del 2017 dovrà essere redatto in modo tale da assicurare, altresì, la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.
- c. Ai fini di cui sopra, e nel rispetto dell'orario massimo settimanale previsto dalla legge, il programma lavorativo indica il numero minimo di udienze settimanali (anche tenuto conto dei turni per la celebrazione degli eventuali giudizi direttissimi, ove ulteriori rispetto alle udienze ordinarie) e il numero minimo di procedimenti da definire fuori udienza (per i viceprocuratori onorari che svolgono tale attività). Il programma lavorativo tiene altresì conto dell'eventuale inserimento dei magistrati onorari confermati, a tempo pieno o parziale, nell'ufficio di collaborazione del procuratore.
- d. Il viceprocuratore onorario confermato può essere delegato a partecipare a udienze ulteriori e definire un numero superiore di procedimenti rispetto a quanto indicato nel programma di lavoro, ove ciò risulti compatibile con l'orario massimo settimanale di lavoro.

3. Attuazione del programma lavorativo

- a. Il procuratore della Repubblica adotta ogni provvedimento organizzativo necessario a garantire una equa ripartizione dei carichi di lavoro, alla luce del contenuto del programma lavorativo, assicurando, in particolare, una ripartizione in concreto degli impegni di udienza e degli affari che tenga conto del numero complessivo di magistrati onorari effettivamente in servizio, della opzione esercitata da quelli confermati e della necessità di assicurare il rispetto dei termini per le indagini.

4. Verifica del rispetto programma di lavoro

- a. Il procuratore della Repubblica verifica trimestralmente, tramite attestazioni di segreteria, che ciascun viceprocuratore onorario abbia rispettato quanto previsto nel programma di lavoro.
- b. In relazione ai fascicoli la cui trattazione fuori udienza è assegnata ai viceprocuratori onorari, il procuratore della Repubblica può richiedere a ciascun magistrato ordinario a cui è abbinato il viceprocuratore onorario una attestazione del numero di minute, dallo stesso settimanalmente consegnate, anche ove non siano state poi trasfuse in provvedimenti effettivamente depositati.
- c. Ogni magistrato onorario ha l'onere di produrre, entro il decimo giorno di ogni mese lavorativo, una dichiarazione con la quale attesta, in relazione al mese precedente, di avere svolto quanto previsto dal programma lavorativo nel rispetto dell'orario massimo settimanale.
- d. Nella autocertificazione mensile che precede il magistrato onorario rappresenta altresì le eventuali circostanze che gli hanno impedito di rispettare il programma lavorativo nell'arco dell'orario settimanale massimo previsto.

- e. Ove rilevi una grave e ingiustificata inosservanza del programma lavorativo, il procuratore della Repubblica procede ai sensi dell'art. 30-*sexies* d.lgs. 116 del 2017. A tal fine, prima di procedere, richiede al magistrato onorario documentazione comprovante l'esistenza di eventuali impedimenti.
- f. Ove il magistrato onorario, nei limiti dell'orario massimo settimanale, abbia partecipato a un numero di udienze o definito un numero di procedimenti superiore a quanto stabilito nel programma di lavoro, il procuratore della Repubblica dovrà darne atto nel rapporto di cui all'art. 30-*quinquies*, comma 2, lett. *a*), d.lgs. 116 del 2017.>>